



IL TAR SOSPENDE LA CACCIA A MORIGLIONE E PAVONCELLA

Pubblicato: Mercoledì, 09 Settembre 2020 10:25 | [Stampa](#) | [Email](#) | [Modifica](#)

Legittimo il prelievo delle specie Tortora e Combattente

Il TAR Toscano sezione II° ha emanato in data 8 settembre 2020 l'ordinanza inerente il ricorso presentato dalle associazioni animaliste ed ambientaliste, su alcune parti del Calendario Venatorio 2020/21 della Regione Toscana.

L'oggetto del ricorso, riguardava in particolare la **richiesta di sospensiva per il prelievo venatorio della specie Moriglione e Pavoncella**, del **Combattente** e della **Tortora in pre-apertura**.

Nel suo pronunciamento il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva della caccia per le specie Moriglione e Pavoncella, mentre ha ritenuto di non accogliere l'istanza sulla legittimità del prelievo della specie Combattente e per quanto attiene la Tortora nelle giornate di pre-apertura.

In particolare sulla Tortora, i giudici hanno rilevato corretta la procedura seguita dalla Regione Toscana sulla seconda delibera n° 451 emanata il 31.08.2020 che come noto, aveva riportato il carniere giornaliero da 12 a 5 capi.

Inoltre, si evidenzia come **non siano state accolte** in questa sede, le argomentazioni inerenti la **"mancata predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte delle Amministrazioni competenti"** nei riferimenti alle raccomandazioni espresse dal Ministero Ambiente e da ISPRA sulla non cacciabilità della specie Tortora.

Elementi questi ultimi che potranno essere considerati positivamente per il proseguo del prelievo della Tortora ed il mantenimento della caccia in pre-apertura.

8/9/2020

N. 00698/2020 REG.RIC.

Pubblicato il 08/09/2020

N. 00475/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00698/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 698 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Barbara Vannucci in Firenze, via Scialoia 67;

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Flora Neglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Firenze Sud, Eps Ente Produttori Selvaggina non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

CONFEDERAZIONE CACCIATORI TOSCANI - Via Benedetto Dei, 19 – 50123 Firenze

Tel. 055-2657446 Fax 055-212088 email: confcacciatoritoscani@gmail.com

www.confederazionecacciatoritoscani.it



CCT – Confederazione Cacciatori Toscani

Iscritta ai sensi della L.R.T. 42/2002 con atto dirigenziale n° 703 del 26/03/2019 al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale – Città Metropolitana di Firenze – Sezione B n° 822

Rimaniamo comunque in attesa del pronunciamento da parte del Consiglio di Stato per quanto riguarda le specie oggetto di sospensiva e per la definizione dei limiti inerenti il calcolo dell'arco temporale consentito.

Nel merito della sospensiva sui punti di cui sopra, il TAR Toscano si esprimerà il prossimo 28 Aprile 2021.

La Confederazione Cacciatori Toscani nel giudicare contraddittorio questo pronunciamento rispetto anche ai recenti atti del TAR Marche con la sentenza n°494 del 31.07.2020, ritiene necessario proseguire la battaglia nelle sedi opportune a difesa dei diritti e delle ragioni di tutti i cacciatori.

